



*Estratto dal processo verbale della seduta del 01-04-2021*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**ATTO N. 3 Del 01-04-2021**

**OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.**

*L'anno **duemilaventuno** il giorno **uno** del mese di **aprile** alle ore **19:00** e seguenti, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e secondo le modalità del correlato provvedimento del Presidente del Consiglio comunale prot. 3944 del 5 maggio 2020, si è riunito il Consiglio comunale in seduta aperta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:*

|                               |             |          |
|-------------------------------|-------------|----------|
| Gareggia Fabrizio             | Sindaco     | Presente |
| Diotallevi Giulio             | Consigliere | Presente |
| Andreoli Diego                | Consigliere | Assente  |
| Stoppini Luna                 | Consigliere | Presente |
| Agnello Giorgio Maria Antonio | Consigliere | Presente |
| Pantaleoni Silvana            | Consigliere | Presente |
| Brilli Mauro                  | Consigliere | Presente |
| Ursini Giacomo                | Consigliere | Presente |
| Coccini Raffaella             | Consigliere | Presente |
| Ortolani Fabiano              | Consigliere | Presente |
| Trombettoni Federica          | Consigliere | Presente |
| Properzi Biagio               | Consigliere | Presente |
| Cipriani Marianna             | Consigliere | Presente |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Presenti n. 12 | Assenti n. 1 |
|----------------|--------------|

*Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza **Giorgio Maria Antonio Agnello** nella sua qualità di Presidente. Assiste il **Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti**.*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

=====

In prosiegua di seduta si passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 7** e che ha il seguente oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

(omissis)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 7 dell'o.d.g.: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

|            |    |                                            |
|------------|----|--------------------------------------------|
| Presenti   | 12 |                                            |
| Astenuti   | 0  |                                            |
| Votanti    | 12 |                                            |
| Favorevoli | 8  |                                            |
| Contrari   | 4  | Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. |

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero **3** del registro delle deliberazioni, anno 2021.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

|            |    |                                            |
|------------|----|--------------------------------------------|
| Presenti   | 12 |                                            |
| Astenuti   | 0  |                                            |
| Votanti    | 12 |                                            |
| Favorevoli | 8  |                                            |
| Contrari   | 4  | Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani. |

\* \* \*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

*successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

**VISTO** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22-03-2021, entrata in vigore del provvedimento il 23/03/2021, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**VISTO** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**CONSIDERATO** che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e l'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**VISTO** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello*

*stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all’ufficio, di predisporre i necessari atti».*

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

**VISTO** l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

**RITENUTO** quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

**DATO ATTO** che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2012 in cui veniva adottato il regolamento generale delle entrate comunali.

**VISTO** il regolamento predisposto composto da n. 44 articoli e ritenuto di procedere all’approvazione.

**RITENUTO** necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all’applicazione del regolamento oggetto del presente atto.

## **D E L I B E R A**

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l’allegato Regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 44 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).
2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021.
4. DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l’entrata in vigore del nuovo Canone.
5. DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall’art. 1, commi 816 e seguenti della

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

6. DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.
7. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la conforme proposta del Presidente

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**Il Segretario Comunale**

dott. Giuseppe Benedetti

**Il Presidente**

Giorgio Maria Antonio Agnello

**Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.**

---

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE**

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-03-2021

**IL RESPONSABILE**  
dott. Stefano Minni

---

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-03-2021

**IL RESPONSABILE**  
dott. Stefano Minni

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal                      fino al                      .

Cannara lì,

IL Segretario Comunale  
dott. Benedetti Giuseppe

---

---

## **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì,

IL Segretario Comunale  
dott. Benedetti Giuseppe